ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE TECNOLOGICO
"VITTORIO EMANUELE III"
Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo
Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009
e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it

ITST " V. EMANUELE III " PALERMO
Prot. 0018969 del 08/10/2025
I-1 (Uscita)

Palermo, 8 ottobre 2025

Ai docenti coordinatori di classe – sede
Ai docenti – sede
Ai genitori – sede
All'ufficio Alunni – sede
Al DSGA – sede
Al Registro Elettronico – sede
All'Albo Pretorio – https://www.itive3pa.edu.it

Dirigenza dell'istituzione scolastica

Circolare n. 54

OGGETTO: Procedura per la segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico e di contrasto alla dispersione

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina **sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U.** delle disposizioni legislative in materia di istruzione – D.lgs. 297/1994 – **rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione"**, introducendo una nuova fattispecie di reato.
La nuova norma introdotta, assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai **Dirigenti scolastici** e ai **Sindaci.**
La normativa vigente – L. 296/2006 all'art. 1 c. 622 – prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria" (da 6 a 16 anni di età), e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Al fine di una corretta e scrupolosa osservanza delle modifiche avviate, si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria – a carattere permanente – le disposizioni che seguono.
Preliminarmente occorre distinguere tre diverse ipotesi:

- **Evasione**: l'alunno iscritto non si è mai presentato;
- **Abbandono**: assente da più di 7 giorni continuativi senza motivazione accertata;
- **Frequenza irregolare**: assente per più di 7 giorni in un mese in maniera saltuaria senza motivazione accertata.

Alla luce delle novità introdotte, le due **ipotesi previste dall'art. 114 del T.U.** sono le seguenti:

- **Mancata Iscrizione:**

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il **Sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.
Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i **Dirigenti scolastici** trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
Il **Sindaco,** ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti, ammonisce senza ritardo il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alle prescrizioni di legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall' ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

- **Elusione Dell'Obbligo di Istruzione:**

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico, il **Dirigente scolastico** verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:
- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
individuati i soggetti di cui sopra, comunica senza ritardo i nominativi al r.o.d.i.
Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE TECNOLOGICO
"VITTORIO EMANUELE III"
Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo
Telefono: 091 343973 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009
e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it

Il **Sindaco** procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.
Il r.o.d.i. che, ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Per la procedura di dettaglio si rimanda alla scheda allegata e al modello di segnalazione GOSP OPT.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione
Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.